DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente

[notificata con il numero C(2006) 5804]

(2006/891/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE [1], in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali [2], prescrive alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standards («IFRS»), per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1º gennaio 2005 o dopo tale data.

(2) L'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE prevede che, se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio sottoposto a revisione deve comprendere tali conti consolidati redatti conformemente agli IFRS adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Analogamente, l'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE sulle relazioni finanziarie semestrali stabilisce che il bilancio abbreviato degli emittenti tenuti a redigere conti consolidati deve essere redatto conformemente a detti IFRS. Tali requisiti si applicano a tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, indipendentemente dal fatto che la loro sede legale sia situata nella Comunità o in un paese terzo.

(3) Tuttavia l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE consente all'autorità competente dello Stato membro d'origine di esentare l'emittente di un paese terzo da taluni obblighi della direttiva, compresi quelli di cui agli articoli 4 e 5 sulle relazioni finanziarie annuali e semestrali, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi agli obblighi della legislazione di un paese terzo ritenuti equivalenti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. In aggiunta, l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE prevede un'esenzione transitoria per gli emittenti la cui sede legale sia situata in un paese terzo. Tali emittenti sono esentati dall'obbligo di redigere il proprio bilancio in conformità all'articolo 4 o 5 di tale direttiva anteriormente all'esercizio finanziario avente inizio il 1º gennaio 2007 o dopo tale data, a condizione che redigano tali bilanci conformemente ai principi riconosciuti internazionalmente di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro principi contabili nazionali. Ciò dimostra chiaramente che è stato raggiunto uno degli obiettivi di tale regolamento, ovvero incoraggiare la convergenza dei principi contabili affinché gli IFRS siano riconosciuti internazionalmente e diventino realmente principi mondiali. Di conseguenza è opportuno che gli emittenti di paesi terzi siano esenti dall'obbligo di redigere bilanci annuali o semestrali conformemente agli IFRS, come richiesto dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE, se tali bilanci sono stati preparati secondo i principi contabili nazionali di un paese terzo e se, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio, contengono una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

(5) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione [3], ha considerato nella consulenza fornita nel giugno del 2005 che i Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati, di seguito «GAAP»), del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti, intesi come singoli corpus di principi, sono equivalenti agli IFRS adottati in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi correttivi quali informazioni integrative e in taluni casi bilanci supplementari.

[1] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
[2] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
[3] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(6) Nel gennaio del 2005 l'Accounting Standards Board del Giappone (ASBJ) e l'International Accounting Standards Board (IASB) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per lanciare un progetto congiunto volto a ridurre le differenze tra gli IFRS e i GAAP giapponesi e hanno varato un programma di lavoro congiunto nel marzo del 2005 ai fini della convergenza dei GAAP giapponesi con gli IFRS. Nel gennaio del 2006 l'Accounting Standards Board del Canada ha annunciato pubblicamente il suo obiettivo di passare ad un corpus unico di principi di elevata qualità accettati a livello mondiale per le società ad azionariato diffuso ed è giunto alla conclusione che questo obiettivo può essere raggiunto nel migliore dei modi facendo convergere i principi contabili canadesi verso gli IFRS entro cinque anni. Nel febbraio del 2006 lo IASB e lo US Financial Accounting Standards Board hanno pubblicato un memorandum d'intesa che delinea un programma di lavoro per la convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP al fine di soddisfare una delle condizioni poste dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) per eliminare gli obblighi di riconciliazione per gli emittenti esteri che utilizzano gli IFRS e sono registrati presso la SEC entro il 2009 al più tardi.

(7) È tuttavia importante che la qualità dell'informativa finanziaria conforme agli IFRS, che sono norme basate su principi, sia preservata, che gli IFRS siano applicati in modo uniforme, che la certezza del diritto sia adeguatamente assicurata a società ed investitori e che alle società della UE sia garantito pari trattamento dei bilanci su base mondiale. La futura valutazione dell'equivalenza deve essere basata su un'analisi tecnica e obiettiva dettagliata delle differenze tra gli IFRS e i principi contabili di paesi terzi, nonché sull'applicazione concreta di questi GAAP rispetto agli IFRS. Il progresso del processo di convergenza deve essere attentamente esaminato prima dell'adozione di qualsiasi decisione in materia di equivalenza.

(8) Alla luce degli sforzi fatti dagli organismi di normazione contabile in Canada, Giappone e Stati Uniti per far convergere i propri principi con gli IFRS, è opportuno che per un periodo transitorio biennale, durante il quale gli organismi di normazione contabile e le autorità di regolamentazione portano avanti attivamente il dialogo, il processo di convergenza continua e viene completata la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, si consenta agli emittenti di paesi terzi di preparare i loro bilanci annuali e semestrali conformemente ai principi contabili del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti.

(9) Mentre molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro GAAP nazionali, altri paesi stanno facendo convergere i GAAP nazionali con gli IFRS nell'arco di un certo periodo di tempo. Alla luce di ciò, è altresì opportuno che per un periodo transitorio massimo biennale si consenta agli emittenti di questi paesi terzi di continuare a preparare il proprio bilancio annuale e semestrale conformemente a GAAP che stanno convergendo con gli IFRS, purché l'autorità nazionale responsabile si sia assunta pubblicamente un impegno in tal senso e abbia stabilito un programma di lavoro. Per assicurare che l'esenzione sia disponibile solo laddove queste condizioni siano soddisfatte, l'emittente del paese terzo deve essere tenuto a fornire prove che convincano l'autorità competente che l'autorità nazionale abbia effettivamente assunto un impegno pubblico e stabilito un programma di lavoro. Per assicurare uniformità all'interno della Comunità, il CAERVM deve coordinare la valutazione svolta dalle autorità competenti sull'osservanza delle predette condizioni nel caso dei GAAP dei singoli paesi terzi.

(10) Durante tale periodo biennale, la Commissione deve non soltanto proseguire un dialogo attivo con le autorità rilevanti dei paesi terzi, ma anche monitorare strettamente i progressi nella convergenza tra gli IFRS e i GAAP del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti e degli altri paesi terzi che hanno stabilito un programma di convergenza, per assicurarsi di essere in grado di adottare una decisione in materia di equivalenza almeno sei mesi prima del 1º gennaio 2009. Inoltre la Commissione monitorerà attivamente i progressi in atto nei lavori delle autorità rilevanti di paesi terzi volti ad eliminare eventuali obblighi in capo agli emittenti comunitari che accedono ai mercati finanziari di un paese terzo di riconciliare i bilanci preparati conformemente agli IFRS. Alla fine del periodo transitorio aggiuntivo, la decisione della Commissione dovrà essere tale da assicurare che emittenti comunitari e di paesi terzi siano posti su un piano di parità.

(11) La Commissione deve informare regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito ai progressi realizzati verso l'eliminazione degli obblighi di riconciliazione e nel processo di convergenza. Di conseguenza la Commissione, prima del 1º aprile 2007, deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione sul calendario di convergenza previsto dalle autorità contabili nazionali del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti. Oltre a ciò, prima del 1º aprile 2008 e dopo la consultazione del CAERVM, la Commissione deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione in merito alla valutazione dei GAAP di paesi terzi utilizzati dagli emittenti che non sono tenuti a preparare i loro bilanci annuali e semestrali conformemente agli IFRS prima degli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2009 o in data successiva. Infine, prima del 1º gennaio 2008 e dopo un'adeguata consultazione del CAERVM, la Commissione deve garantire che vi sia una definizione di equivalenza utilizzata per determinare l'equivalenza dei GAAP di paesi terzi, sulla base di un meccanismo di equivalenza stabilito a tal fine.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Prima degli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2009 o in data successiva, l'emittente la cui sede legale è situata in un paese terzo può preparare il proprio bilancio consolidato annuale e il proprio bilancio consolidato semestrale conformemente ai principi contabili di un paese terzo purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) le note al bilancio devono contenere una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standards esplicita e senza riserve conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio;

b) il bilancio deve essere preparato conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d'America;

c) il bilancio deve essere preparato conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles di un paese terzo diverso dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'America e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

 i) l'autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve avere assunto pubblicamente l'impegno, prima dell'avvio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce il bilancio, di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards;

 ii) tale autorità deve aver stabilito un programma di lavoro che dimostri l'intenzione di progredire verso la convergenza prima del 31 dicembre 2008; e

 iii) l'emittente deve fornire prove che convincano l'autorità competente che le condizioni di cui al punto i) e ii) sono soddisfatte.

Articolo 2

1. Entro il 1º aprile 2007 la Commissione presenta al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una prima relazione sul calendario dei lavori delle autorità responsabili per i principi contabili nazionali negli USA, in Giappone e in Canada riguardanti la convergenza tra gli IFRS e i Generally Accepted Accounting Principles di tali paesi.

2. La Commissione segue attentamente l'entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America e nell'eliminazione degli obblighi di riconciliazione che si applicano agli emittenti comunitari in tali paesi e ne informa regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

3. La Commissione informa altresì regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle discussioni in materia di regolamentazione e all'entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi di cui all'articolo 1, lettera c), e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

4. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione avvia e mantiene un dialogo regolare con le autorità di paesi terzi e presenta, entro il 1º aprile 2008 al più tardi, una relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nella convergenza e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione che si applichi agli emittenti comunitari nell'ambito dell'ordinamento di un paese terzo di cui all'articolo 1, lettera b) o c). La Commissione può chiedere o imporre ad un'altra persona di preparare la relazione.

5. Almeno sei mesi prima del 1º gennaio 2009 la Commissione provvede a determinare l'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi conformemente ad una definizione di equivalenza e ad un meccanismo di equivalenza che avrà stabilito prima del 1º gennaio 2008 conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione consulta anzitutto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull'adeguatezza della definizione di equivalenza e del meccanismo di equivalenza e sulla determinazione di equivalenza operata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione